



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 13 ottobre 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo CALCIO COMO

(avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000 per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4 e 16 comma 3 C.G.S., inflitta a seguito di Deferimento del Procuratore Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

SOSPESA la decisione per i procedimenti nn. 1) e 2) in attesa della definizione del connesso procedimento di applicazione di amnistia al Signor Preziosi Enrico presso la Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti.

2) Richiesta di amnistia del CALCIO COMO

(della sanzione dell'ammenda di €30.000,00, per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4 e 16 comma 3 C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

3) Richiesta di amnistia Sig. ENRICO PREZIOSI

(relativa alle sanzioni comminate a seguito di decisioni dalla C.A.F. su diversi deferimenti del Procuratore Federale: (20/C 8.11.2002 e 11.11.2002), (36/C 23.12.2002, 13.1.2003 e 15.1.2003) (6/C 5.5.2003, 16.5.2003 e 30.5.2003)

- visti i Com.ti Uff.li nn. 75/A e 80/A
- CONCEDE al Signor Preziosi Enrico l'amnistia per le incolpazioni di cui ai Comunicati Ufficiali C.A.F. nn. 20/C del 14.1.2003, 6/C del 28.7.2003 e 36/C del 15.4.2003 con esclusione delle ipotesi di cui ai deferimenti del Procuratore Federale del 23.12.2002 e 15.1.2003, relative alle violazioni dell'art. 17 comma 8 C.G.S. in ordine alle quali respinge le relative istanze
- DICHIARA cessata l'esecuzione delle sanzioni irrogate
- RIGETTA l'istanza di restituzione delle ammende corrisposte

4) Reclamo U.S. PIEVE DI BONO

(avverso decisioni merito gara Coppa Italia Pieve di Bono/Condinesettaurensis del 31.8.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

ACCOLTO annulla, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4 - 2 acquisito in campo nella gara a fianco indicata

5) “

S.S. ALDENO

(avverso la declaratoria di inammissibilità della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Trentino A.A. in merito gara di Coppa Italia Aldeno/Benacense - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

ACCOLTO annulla, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo 1.9.2003 proposto dalla S.S. Aldeno avverso la regolarità della gara

6) Reclamo VARESE FOOTBALL CLUB

RESPINTO

(avverso l'inibizione di mesi quattro ai Signori Claudio Turri e Corrado Santoro e l'ammenda di €2.000,00 alla società Varese F.C. per violazione dell'art. 8 commi 2, 3 e 4 C.G.S. su deferimento del Procuratore Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 38/C del 24.9.2003)

7) “

S.S. VILLACIDRESE CALCIO

RESPINTO

(avverso le sanzioni della squalifica per n. 5 giornate effettive di gara del calciatore Cirina Simone, della squalifica per n. 2 giornate effettive di gara del calciatore Grasso Biagio, della squalifica per un mese dell'allenatore Sibilina Giancarlo, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'ammenda di €600,00 alla società , per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 23.9.2003)

Roma 13 ottobre 2003